



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 03/07/2018

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

Prorogata al 1° Gennaio 2019 l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante presso i distributori

Dal 1° Luglio 2018 obbligo di pagare il carburante con strumenti tracciabili

(mai più acquisto di carburante in contanti)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Spettabile Cliente,

con la presente la informiamo che il D.L. 79 del 28/06/2018 ha:

- disposto la proroga al 1° Gennaio 2019 (solo) dell'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione;
- confermato la possibilità di continuare a utilizzare le schede carburante fino al 31/12/2018
(si ricorda che la scheda carburante non può invece essere utilizzata dalle imprese di trasporto merci su strada c/terzi),
- non ha spostato in avanti, pertanto decorre dal 01 luglio 2018 l'obbligo di:
 - pagare il carburante con strumenti tracciabili,
 - documentare con la fattura elettronica;
 - le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (escluse, appunto, quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione),
 - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione

Nella tabella seguente si riportano, in sintesi, i nuovi obblighi/adempimenti e la relativa decorrenza:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

<u>Obblighi</u>	<u>Decorrenza</u>
<i>Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori</i>	01/07/2018
<i>Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico</i>	01/07/2018
<i>Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo</i>	01/07/2018
<i>Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di impianti stradali di distribuzione (ossia da parte dei distributori di carburante)</i>	01/01/2019
<i>Abrogazione scheda carburante</i>	01/01/2019
<i>Obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</i>	01/01/2019

Dal 01 luglio 2018, quindi, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto del carburante e di detraibilità dell'Iva riferita agli stessi costi, è obbligatorio anche utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.

Per completezza informativa, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha precisato che sono idonei a provare l'avvenuta effettuazione dell'acquisto di carburante:

- *gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;*
- *pagamenti elettronici* previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

— *addebito diretto;*

— *bonifico bancario o postale;*

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile


Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

— bollettino postale;

— carte di debito (bancomat), di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Quindi, l'effetto di tale nuova norma sulle modalità di pagamento del carburante è quello di provocare l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette o l'indeducibilità ai fini dell'Iva delle spese per carburante sostenute in contanti. In altre parole, le imprese e i lavoratori autonomi non dovranno più pagare in contanti il carburante per i propri veicoli se non intendono perdere il diritto alla deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.

Rimangono inalterate le percentuali di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'iva afferenti i veicoli aziendali.



Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si invita a leggere anche la circolare n. 10 elaborata il 14/05/2018 dallo Studio Masciotti.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti